

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 57/2025 DEL 30/06/2025

In data trenta giugno 2025, alle ore 14:00 presso la sede operativa della società Sanitaservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale (di seguito anche "Sanitaservice" o la "Società"), in Piazza Filippo Muratore, n. 1, il dott. Francesco Saverio Massaro, in qualità di Responsabile Sanitaservice *ad interim* del Servizio Affari Generali, individuato con verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n. 23/2024 del 20.09.2024, alla presenza del Dott. Giovanni Vincenti, il quale funge da segretario verbalizzante, determina sul seguente argomento:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEI RICORSI EX ART. 414 COD. PROC. CIV. PROMOSSI DAI

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE - SEZIONE LAVORO AVVERSO SANITASERVICE ASL LE S.R.L. UNIPERSONALE

IL RESPONSABILE SANITASERVICE AD INTERIM SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTE

- le Linee guida ANAC n. 12, recanti "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- il verbale di determinazione n. 23/2024 del 20 settembre 2024 recante "Organigramma/Funzionigramma aziendale e personale Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale categoria E CCNL AIOP-ARIS personale non medico - Nuove determinazioni";

PREMESSO che in data 18 e 23 giugno 2025 sono stati notificati i ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ. promossi innanzi al Tribunale Civile di Lecce, sezione lavoro, dai

avverso la scrivente Società per:

- "nel merito, accertare e dichiarare che il [redacted] ha svolto, sin dall'assunzione, la propria attività lavorativa in favore di Sanitaservice con le mansioni caratterizzate dai tempi e dalle modalità indicate in premessa, mansioni superiori rispetto all'inquadramento assegnato perché proprie del personale di livello B del CCNL di categoria applicabile, con diritto del ricorrente al definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare al ricorrente mansioni inquadrabili nel livello B di CCNL di categoria applicabile con definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, in considerazione delle superiori mansioni svolte nel periodo indicato in premessa, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del [redacted] di Euro 23.192,45, a titolo di differenze retributive maturate e di quelle su ogni altro istituto retributivo di legge e di contratto rapportato al livello di pertinenza o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa ai sensi dell'art. 2099 cod. civ., dell'art. 36 Cost. e del CCNL di categoria, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. o anche tramite CTU contabile, in ogni caso con la rivalutazione oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate; sempre nel merito, accertare e dichiarare che Sanitaservice dal Luglio 2019 ha impiegato il ricorrente nelle mansioni superiori di manutentore del verde (livello B/B1 di categoria applicabile), riconoscendogli sinora il livello A, con diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno professionale subito in termini di impoverimento della capacità professionale e perdita di chance e, per l'effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa in almeno 6 mensilità di retribuzione o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria; in ogni caso, co vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto difensore";
- "nel merito, accertare e dichiarare che il [redacted] ha svolto, sin dall'assunzione, la propria attività lavorativa in favore di Sanitaservice con le mansioni caratterizzate dai tempi e dalle modalità indicate in premessa, mansioni superiori rispetto all'inquadramento assegnato perché proprie del personale di livello B del CCNL di categoria applicabile, con diritto del ricorrente al definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare al ricorrente mansioni inquadrabili nel livello B

di CCNL di categoria applicabile con definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, in considerazione delle superiori mansioni svolte nel periodo indicato in premessa, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del s. [redacted] di Euro 34.259,93, a titolo di differenze retributive maturate e di quelle su ogni altro istituto retributivo di legge e di contratto rapportato al livello di pertinenza o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa ai sensi dell'art. 2099 cod. civ., dell'art. 36 Cost. e del CCNL di categoria, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. o anche tramite CTU contabile, in ogni caso con la rivalutazione oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate; sempre nel merito, accertare e dichiarare che Sanitaservice dal Febbraio 2019 ha impiegato il ricorrente nelle mansioni superiori di manutentore del verde (livello B/B1 di categoria applicabile), riconoscendogli sinora il livello A, con diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno professionale subito in termini di impoverimento della capacità professionale e perdita di chance e, per l'effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa in almeno 6 mensilità di retribuzione o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria; in ogni caso, co vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto difensore”;

- “nel merito, accertare e dichiarare che il [redacted] ha svolto, sin dall'assunzione, la propria attività lavorativa in favore di Sanitaservice con le mansioni caratterizzate dai tempi e dalle modalità indicate in premessa, mansioni superiori rispetto all'inquadramento assegnato perché proprie del personale di livello B del CCNL di categoria applicabile, con diritto del ricorrente al definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare al ricorrente mansioni inquadrabili nel livello B di CCNL di categoria applicabile con definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, in considerazione delle superiori mansioni svolte nel periodo indicato in premessa, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del [redacted] di Euro 23.532,92, a titolo di differenze retributive maturate e di quelle su ogni altro istituto retributivo di legge e di contratto rapportato al livello di pertinenza o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa ai sensi dell'art. 2099 cod. civ., dell'art. 36 Cost. e del CCNL di categoria, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. o anche tramite CTU contabile, in ogni caso con la rivalutazione oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate; sempre nel merito, accertare e dichiarare che Sanitaservice dal Marzo 2012 ha impiegato il ricorrente nelle mansioni superiori di manutentore del verde (livello B/B1 di categoria applicabile), riconoscendogli sinora il livello A, con diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno professionale subito in termini di impoverimento della capacità professionale e perdita di chance e, per l'effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa in almeno 6 mensilità di retribuzione o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria; in ogni caso, co vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto difensore”;
- “nel merito, accertare e dichiarare che il s. [redacted] ha svolto, sin dall'assunzione, la propria attività lavorativa in favore di Sanitaservice con le mansioni caratterizzate dai tempi e dalle modalità indicate in premessa, mansioni superiori rispetto all'inquadramento assegnato perché proprie del personale di livello B del CCNL di categoria applicabile, con diritto del ricorrente al definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare al ricorrente mansioni inquadrabili nel livello B di CCNL di categoria applicabile con definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, in considerazione delle superiori mansioni svolte nel periodo indicato in premessa, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del [redacted] di Euro 22.033,63, a titolo di differenze retributive maturate e di quelle su ogni altro istituto retributivo di legge e di contratto rapportato al livello di pertinenza o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa ai sensi dell'art. 2099 cod. civ., dell'art. 36 Cost. e del CCNL di categoria, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. o anche tramite CTU contabile, in ogni caso con la rivalutazione oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate; sempre nel merito, accertare e dichiarare che Sanitaservice dal Marzo 2012 ha impiegato il ricorrente nelle mansioni superiori di manutentore del verde (livello B/B1 di categoria applicabile), riconoscendogli sinora il livello A, con diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno professionale subito in termini di impoverimento della capacità professionale e perdita di chance e, per l'effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa in almeno 6 mensilità di retribuzione o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso

di causa, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria; in ogni caso, co vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto difensore”;

- “nel merito, accertare e dichiarare che il [REDACTED] ha svolto, sin dall’assunzione, la propria attività lavorativa in favore di Sanitaservice con le mansioni caratterizzate dai tempi e dalle modalità indicate in premessa, mansioni superiori rispetto all’inquadramento assegnato perché proprie del personale di livello B del CCNL di categoria applicabile, con diritto del ricorrente al definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l’effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare al ricorrente mansioni inquadrabili nel livello B di CCNL di categoria applicabile con definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B/B1 del CCNL applicabile) ed al relativo trattamento economico; per l’effetto, in considerazione delle superiori mansioni svolte nel periodo indicato in premessa, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del [REDACTED] di Euro 20.968,59, a titolo di differenze retributive maturate e di quelle su ogni altro istituto retributivo di legge e di contratto rapportato al livello di pertinenza o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa ai sensi dell’art. 2099 cod. civ., dell’art. 36 Cost. e del CCNL di categoria, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. o anche tramite CTU contabile, in ogni caso con la rivalutazione oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate; sempre nel merito, accertare e dichiarare che Sanitaservice dal Marzo 2012 ha impiegato il ricorrente nelle mansioni superiori di manutentore del verde (livello B/B1 di categoria applicabile), riconoscendogli sinora il livello A, con diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno professionale subito in termini di impoverimento della capacità professionale e perdita di chance e, per l’effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa in almeno 6 mensilità di retribuzione o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria; in ogni caso, co vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto difensore”;

ACCERTATO che per i precitati ricorsi proposti dai ricorrenti in epigrafe, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce (rispettivamente, dott.ri De Palma, Gustapane, Notarangelo e Carbone) ha fissato l’udienza di discussione rispettivamente per il giorno 15.01.2026 (ricorso [REDACTED]), 10.06.2026 (ricorso [REDACTED]), 10.02.2026 (ricorso [REDACTED]), 10.02.2026 (ricorso [REDACTED]) e 23.01.2026 (ricorso [REDACTED]), al contempo fissando in giorni 10 (dieci) prima dell’udienza l’onere per parte convenuta di costituirsi in giudizio, con l’avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all’art. 416 cod. proc. civ., assegnando parimenti i termini di legge a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte convenuta;

VERIFICATA

- la necessità di costituirsi nel presente giudizio;
- la possibilità di affidare, a mente delle precitate Linee guida ANAC n. 12, la difesa di Sanitaservice nell’instaurando giudizio all’avv. PACIFICO atteso che è già edotto della questione per cui è causa;

PRESO ATTO

- che Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale non dispone di un Ufficio Legale interno e, per l’effetto, deve avvalersi del patrocinio di Avvocati esterni;
- che l’avv. Emiliano PACIFICO, iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Taranto, ha manifestato la propria disponibilità a assumere la difesa nel giudizio *de quo* alle condizioni fissate nel presente atto, sulla cui congruità rispetto all’attività difensiva da espletare è stato compiuto adeguato studio funzionale, come da preventivo dallo stesso avv. Pacifico prodotto e conservato agli atti societari;

RITENUTO di poter procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto;

CONSIDERATA la propria competenza a agire, in qualità di Responsabile *ad interim* del Servizio Affari generali Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in cui è funzionalmente incardinato anche l’Ufficio contenzioso;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono *in toto* richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI AFFIDARE l’incarico di costituzione e difesa nei giudizi epigrafati all’avv. Emiliano PACIFICO con studio legale in Manduria (TA), Vico I sen. Lacaia, n. 7;

DI STABILIRE quale compenso per l'espletamento dell'incarico Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per il primo dei ricorsi in oggetto con un incremento d'importo pari Euro 500,00 *pro capite* per ognuno degli altri quattro ricorsi nonché per gli altri che eventualmente verranno a presentarsi e la cui materia del contendere sia totalmente sovrapponibile rispetto a quelli per cui si dà corso al presente affidamento (e, quindi, per un potenziale importo totale pari ad Euro 6.500,00), oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. e IVA;

DI TRASMETTERE, per l'effetto, il presente verbale all'avv. Pacifico, al Responsabile Sanitaservice Servizio Contabilità, bilancio, *reporting* e controllo di gestione nonché al Sindaco Unico;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI DISPORNE la pubblicazione nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale di Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.

Il Segretario
Dott. Giovanni Vincenti

Giovanni Vincenti

Il Responsabile *ad interim* Servizio Affari Generali
Dott. Francesco Saverio Massaro

Francesco Saverio Massaro